

Linee Guida per l'affidamento di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie

approvato con delibera del CdA del 24.10.2019

Premessa	3
1. Fonti normative	4
2. Le fasi della procedura di acquisto	4
2.1 La determina a contrarre	5
2.2 La richiesta del CIG	5
2.3 La progettazione	6
2.3.1 La progettazione nell'affidamento di lavori	6
2.3.2 La progettazione nell'affidamento di beni e servizi	7
2.4 La procedura di gara	8
2.5 L'aggiudicazione definitiva	8
2.6 I controlli da effettuare	9
2.7 La stipula del contratto	11
2.8 Le pubblicazioni su internet e le comunicazioni con l'Autorità.....	11
2.8.1 Società Trasparente	11
2.8.2 Le comunicazioni con l'ANAC.....	12
4. Programmazione triennale e programmazione biennale	15
5. Le modalità di realizzazione degli acquisti sotto soglia	17
5.1 Premessa	17
5.2 Affidamenti per importi inferiori a € 40.000	18
5.2.1 Criterio di rotazione degli affidamenti per importi inferiori a € 40.000	20
5.3 Affidamento di lavori per importi pari o superiori a € 40.000 e inferiori a € 150.000	21
5.4 Affidamento di servizi e forniture per importi pari o superiori a € 40.000 e inferiori alle soglie comunitarie.....	23

5.5 Affidamento di lavori per importi pari o superiore ad € 150.000 e inferiori ad € 1.000.000	23
5.6 Criterio di rotazione degli inviti per importi pari o superiori a € 40.000	26
5.7 Criteri e modalità di nomina della commissione giudicatrice	28
5.8 Affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria.....	29
6. Affidamenti di contratti di opera intellettuale e di contratti esclusi	30
7. Acquisti mediante cassa economale	30
8. Allegati	31
9. Entrata in vigore e modifiche	31
10. Rinvio	31

Premessa

Archimede Servizi s.r.l. rientra nel concetto di “*organismo di diritto pubblico*” con riferimento al quale, in particolare, l’art. 3, co. 1, lett. d) del Codice degli Appalti, stabilisce che, per l’applicazione delle disposizioni contenute nella disposizione citata, per “*organismo di diritto pubblico*” debba intendersi “*qualsiasi organismo, anche in forma societaria, ...:*

1) istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale;

2) dotato di personalità giuridica;

3) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico.”

Inoltre, lo stesso art. 3, alla lett. a) del comma 1, stabilisce che sono “*amministrazioni aggiudicatrici*” “*le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti*”. Tra le amministrazioni aggiudicatrici rientrano pertanto anche gli organismi di diritto pubblico, i quali dunque devono attenersi alle procedure previste nel Codice dei Contratti Pubblici per l’acquisto di lavori, servizi e forniture necessario al raggiungimento dei propri scopi aziendali.

La partecipazione al capitale sociale di Archimede Servizi s.r.l. da parte del Comune di San Martino Buon Albergo qualifica la Società come “*Stazione appaltante*” e impongono a carico della stessa il rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture.

1. Fonti normative

Le presenti Linee Guida disciplinano il sistema delle procedure adottate da Archimede Servizi s.r.l. (d'ora in poi denominato per brevità "Amministrazione") per l'acquisizione di lavori, beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie (così come definite al successivo par. 3) secondo le disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici" (così come modificato dal D.Lgs. 56/2017 e dal D.L. 32/2019, convertito con Legge 14 giugno 2019, n. 55, d'ora in poi denominato per brevità "Codice") e nelle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", aggiornate a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 56/2017.

2. Le fasi della procedura di acquisto

Ogni singola procedura deve constare delle seguenti fasi:

- 2.1. Determina a contrarre;
- 2.2. Richiesta Codice Identificativo Gara (CIG);
- 2.3. Progettazione (in caso di procedure che richiedano la predisposizione di un capitolato speciale di appalto);
- 2.4. Effettuazione procedura di gara;
- 2.5. Aggiudicazione definitiva;
- 2.6. Verifiche requisiti generali e speciali;
- 2.7. Stipula contratto;
- 2.8. Pubblicazioni sul sito internet e comunicazioni con l'ANAC.

2.1 La determina a contrarre

La determina a contrarre è il provvedimento con il quale il Direttore dell'Amministrazione determina di acquistare determinati lavori, beni o servizi (allegato **Modello A** per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e inferiore ad un milione di euro).

La determina dovrà contenere, quali elementi minimi costitutivi, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare mediante l'affidamento, le caratteristiche dei lavori, beni e/o dei servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato dell'affidamento (calcolato secondo le modalità indicate nel successivo par. 3) e la relativa copertura contabile, la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni che hanno indotto l'Amministrazione a tale scelta, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, le principali condizioni contrattuali e l'indicazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Per ragioni di celerità e semplificazione, nelle procedure di acquisto tramite affidamento diretto per importi inferiori ad € 40.000,00 nonché nelle procedure di acquisto tramite affidamento diretto per lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore ad € 150.000,00 e per servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie la determina a contrarre è costituita da un solo atto congiunto con la determina di aggiudicazione definitiva (allegato **Modello B**) (vedi successivo par. 2.5).

2.2 La richiesta del CIG

Il Responsabile Unico del Procedimento deve richiedere per ciascuna procedura di acquisto effettuata in conformità alle presenti Linee Guida un Codice Identificato di Gara (CIG), mediante il servizio on-line messo a disposizione da ANAC, il quale può essere assegnato esclusivamente ad un contratto di appalto ovvero con riferimento ai contratti esclusi di cui all'art. 17 del Codice.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli affidamenti di contratti di prestazione di opera intellettuale di cui al successivo par. 6 nonché agli acquisti effettuati attraverso la cassa economale di cui al successivo par. 7.

Il CIG, ai sensi della L. 136/2010, dovrà essere inserito nella causale del pagamento delle fatture relative alla fornitura o al servizio, il quale dovrà avvenire tramite bonifico bancario o postale. Il CIG dovrà inoltre essere riportato all'interno della fattura che il fornitore emetterà verso l'Amministrazione per il pagamento dell'importo dovuto.

Si ritiene opportuno inserire il CIG in tutti i provvedimenti e in tutte le comunicazioni successive alla determina a contrarre quale strumento di identificazione della procedura realizzata e del contratto stipulato, all'interno del quale dovrà essere sempre riportato.

L'importo del CIG (da considerarsi sempre I.V.A. esclusa) deve essere richiesto tenuto conto anche del periodo di rinnovo e di opzione, secondo le modalità indicate nel successivo par. 3.

In caso di proroga tecnica, disposta per un periodo non superiore a sei mesi, non è necessario acquisire il CIG. La proroga tecnica può essere tuttavia disposta solo se prevista nella documentazione di gara.

2.3 La progettazione

2.3.1 La progettazione nell'affidamento di lavori

Ai sensi dell'art. 23 del Codice, la progettazione in materia di lavori è articolata secondo tre livelli di approfondimenti tecnici e più nello specifico:

1. Progetto di fattibilità tecnica ed economica;
2. Progetto definitivo;
3. Progetto esecutivo.

Il progetto di cui ai punti 1, 2 e 3 del precedente comma dovranno possedere i contenuti minimi previsti, rispettivamente, dai commi 6, 7 e 8 dell'art. 23 del Codice.

Per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, l'Amministrazione procede con una progettazione in forma semplificata, anche in ragione della natura del contratto da affidare.

Per l'affidamento di contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, l'Amministrazione potrà procedere, nel rispetto delle procedure previste dalle presenti Linee Guida, sulla base del progetto definitivo costituito almeno:

- da una relazione generale;
- dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste;
- dal computo metrico-estimativo;
- dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

Nei casi di cui al comma che precede, l'affidamento e l'esecuzione dei predetti lavori non richiedono la redazione e l'approvazione del progetto esecutivo.

2.3.2 La progettazione nell'affidamento di beni e servizi

Negli appalti di beni e servizi per affidamenti pari o superiori ad € 40.000,00 e inferiori alle soglie comunitarie la progettazione è strutturata su un unico livello e il documento essenziale di progettazione è definito Capitolato Speciale di Appalto.

Tale documento deve definire tutte le prescrizioni tecniche per la realizzazione dell'appalto e per lo svolgimento del servizio o della fornitura.

In particolare, il Capitolato deve specificare la quantità di beni o servizi in acquisto e la durata del contratto ovvero i termini di consegna della fornitura, indicando eventuali rinnovi ed opzioni ai sensi dell'art. 35, comma 4, del Codice.

Per acquisti di importo inferiore a € 40.000,00, il Capitolato può essere sostituito dal preventivo ricevuto da parte dell'operatore economico e dall'ordine/contratto che approva il preventivo.

2.4 La procedura di gara

Per la realizzazione delle procedure di gara si dovranno seguire le disposizioni previste nel successivo par. 5, in ragione degli importi massimi considerati per ciascun affidamento.

2.5 L'aggiudicazione definitiva

L'aggiudicazione definitiva è il provvedimento che conclude la procedura di acquisto (allegato **Modello C** per la realizzazione di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 e inferiore ad un milione di euro).

Tale atto deve riepilogare in premessa la determina a contrarre che ha dato avvio alla procedura, indicare il CIG, specificare i dati dell'operatore economico affidatario, le motivazioni per le quali questo è risultato essere il miglior offerente (rinviando anche ai verbali di gara, qualora presenti), anche con riferimento al rispetto del criterio di rotazione.

Per ragioni di celerità e semplificazione, nelle procedure di acquisto tramite affidamento diretto fino ad € 40.000,00 nonché nelle procedure di acquisto tramite affidamento diretto per lavori di importo fino ad € 150.000,00 e per servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore alle soglie comunitarie la determina a contrarre e l'aggiudicazione definitiva sono contenuti nel medesimo documento (allegato **Modello B**) (vedi precedente par. 2.1), ai sensi dell'art. 32, co. 2, del Codice.

2.6 I controlli da effettuare

Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato obbligatoriamente dall'Amministrazione nei confronti dell'operatore economico aggiudicatario, salva la facoltà per l'Amministrazione di effettuare verifiche a campione nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al D.P.R. n. 445/2000.

In caso di utilizzo di mercati elettronici di cui all'art. 3, co. 1, lett. bbbb) del Codice, si applicano le disposizioni contenute nei commi 6-bis e 6-ter dell'art. 36 del Codice. Con particolare riferimento a quanto previsto dal comma 6-ter dell'art. 36, nel caso in cui la procedura di affidamento venga gestita mediante l'utilizzo di mercati elettronici, l'Amministrazione effettuerà le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice qualora l'operatore economico aggiudicatario non rientri nel campione verificato dal gestore del mercato elettronico ai sensi dell'art. 36, co. 6-ter, del Codice.

Resta in ogni caso a carico all'Amministrazione la verifica del possesso dei requisiti di natura economico-finanziari e tecnico-professionali eventualmente richiesti.

Nel caso in cui l'Amministrazione debba procedere in via autonoma con la verifica dei requisiti, la stessa verrà effettuata secondo le seguenti modalità e limiti:

- per affidamenti di importo pari o superiore a 2.000 euro e fino a 25.000 euro, si procederà alla verifica:
 - a) dell'iscrizione camera di commercio per l'attività oggetto dell'affidamento;
 - b) del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) mediante consultazione e richieste in via telematica;
 - c) del Casellario delle Imprese gestito da ANAC mediante consultazione in via telematica;
 - d) degli eventuali requisiti di ordine speciale richiesti nella singola procedura di gara, attraverso l'acquisizione della documentazione a

- corredo delle dichiarazioni effettuate dall'operatore economico aggiudicatario;
- e) dell'eventuale iscrizione ad Albi professionali, mediante consultazione e richieste in via telematica;
- per affidamenti di importo pari o superiore a 25.000 euro, si procederà alla verifica:
- a) del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) mediante consultazione e richieste in via telematica;
 - b) dei Casellari giudiziari dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, mediante interrogazione delle Procure della Repubblica competenti territorialmente;
 - c) dei Casellari giudiziari delle persone giuridiche, mediante interrogazione delle Procure della Repubblica competenti territorialmente;
 - d) della regolarità fiscale, mediante interrogazione dell'Agenzia delle Entrate competente territorialmente;
 - e) del certificato fallimentare, mediante interrogazione della Sezione Fallimentare del Tribunale competente territorialmente;
 - f) del rispetto degli obblighi di cui alla L. 68/1999, mediante interrogazione dell'Ufficio Provinciale del Lavoro competente territorialmente;
 - g) del Casellario delle Imprese gestito da ANAC mediante consultazione in via telematica;
 - h) degli eventuali requisiti di ordine speciale richiesti nella singola procedura di gara, attraverso l'acquisizione della documentazione a corredo delle dichiarazioni effettuate dall'operatore economico aggiudicatario
 - i) dell'eventuale iscrizione ad Albi professionali, mediante consultazione e richieste in via telematica.

Per la verifica dei requisiti relativi alle procedure di gara per importi pari o superiori a 40.000 euro verrà utilizzato in via principale il sistema AVCPass messo a disposizione dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il sistema di cui al comma che precede potrà essere utilizzato anche per affidamenti di importi inferiori ad € 40.000,00. In questo caso il CIG relativo alla procedura dovrà essere richiesto mediante l'utilizzo del sistema SIMOG disponibile sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

2.7 La stipula del contratto

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del Codice, la stipula del contratto, a seguito di una procedura di gara realizzata in conformità a quanto previsto dalle presenti Linee Guida, avviene in via principale tramite scambio di corrispondenza commerciale a mezzo posta elettronica certificata.

Il contratto di appalto deve essere sempre formato, a pena di nullità, esclusivamente in modalità elettronica e firmato digitalmente dall'Amministrazione e dal fornitore contraente (utilizzando anche lo schema di contratto di cui al **Modello D**).

Ai sensi dell'art. 32, comma 10, lett. b), del Codice, è esclusa per gli affidamenti di cui ai par. 5.2, 5.3 e 5.4 delle presenti Linee Guida l'applicazione del termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

2.8 Le pubblicazioni su internet e le comunicazioni con l'Autorità

2.8.1 Società Trasparente

L'articolo 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i. dispone che: *“1. Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di*

concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5 alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

Gli atti relativi a ciascuna procedura di acquisto (qualsiasi sia il suo importo) devono pertanto essere pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione, all'interno della apposita sezione di "Società trasparente", da parte degli incaricati alla pubblicazione. In particolare dovranno essere pubblicati i seguenti atti:

- Determina a contrarre;
- Atti di gara;
- Determina di nomina della commissione giudicatrice e *curricula vitae* dei commissari di gara;
- Eventuali verbali delle sedute pubbliche e delle sedute riservate;
- Determina di aggiudicazione.

A seguito di ogni procedura spetta al Responsabile Unico del Procedimento accertare il rispetto della prescrizione normativa sopra citata con le modalità individuate annualmente dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dall'Amministrazione.

2.8.2 Le comunicazioni con l'ANAC

Per gli appalti di importo inferiore ad € 40.000,00 la richiesta del CIG completa l'onere di comunicazioni dell'Amministrazione nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Per appalti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 il CIG dovrà essere perfezionato a cura del Responsabile Unico del Procedimento con le comunicazioni ulteriori richieste in seguito all'aggiudicazione, secondo quanto previsto nella Delibera n. 1 dell'11 gennaio 2017 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione e negli altri atti emanati e/o emanandi dall'Autorità stessa.

3. Modalità procedurali di affidamento degli appalti di lavori, beni e servizi

In ragione degli interessi e delle esigenze di approvvigionamento dell'Amministrazione, le modalità di affidamento degli appalti di lavori, servizi e forniture disciplinati dalle presenti Linee Guida si differenziano tra:

- a) acquisti di lavori, beni e servizi per importi inferiori ad € 40.000,00;
- b) acquisti di lavori per importi pari o superiori ad € 40.000,00 ed inferiori ad € 150.000,00;
- c) acquisti di servizi e forniture per importi pari o superiori ad € 40.000,00 e inferiori alla soglia comunitaria di € 221.000,00¹ relativi a servizi e forniture rientranti nel settore ordinario;
- d) acquisti di lavori per importi pari o superiori ad € 150.000,00 e inferiori ad € 350.000,00, sia nel settore speciale di competenza dell'Amministrazione che nel settore ordinario;
- e) acquisti di lavori per importi pari o superiori ad € 350.000,00 e inferiori ad € 1.000.000,00, sia nel settore speciale di competenza dell'Amministrazione che nel settore ordinario.

¹ Le soglie di rilevanza comunitaria vengono periodicamente aggiornate con Regolamento emanato dall'Unione Europea. Poiché tali disposizioni sono immediatamente applicabili all'interno degli Stati Membri, l'aggiornamento delle soglie di rilevanza europea indicate nelle presenti Linee Guida si intenderanno aggiornate automaticamente senza necessità di procedere a rettifica da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo par. 9.

Ai sensi del comma 4 dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il calcolo del valore di ciascun affidamento è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'IVA e degli eventuali oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali. Tale calcolo dell'importo massimo stimato per l'affidamento deve tenere conto:

- della durata complessiva dell'affidamento,
- di eventuali proroghe o rinnovi (che incidono sulla durata complessiva del contratto),
- di eventuali opzioni, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. a), del Codice (che incidono sul valore complessivo del contratto).

Qualsiasi forma di rinnovo, proroga od opzione deve essere espressamente prevista nei documenti di gara.

Avuto riguardo alle modalità di calcolo del valore stimato di ogni singolo appalto così come sopra descritte, le procedure di affidamento per affidamenti di importi inferiori alle soglie comunitarie si differenziano in:

- affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture, per importi inferiori ad € 40.000,00 (art. 36, co. 2, lett. a, D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
- affidamenti diretti per lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e inferiore ad € 150.000,00 e per servizi e forniture per importi pari o superiori ad € 40.000,00 e inferiori alle soglie comunitarie (art. 36, co. 2, lett. b, del Codice.)
- affidamenti di lavori per importi pari o superiori ad € 150.000,00 ed inferiori ad € 350.000,00, da aggiudicare mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice previa consultazione mediante indagine di mercato (art. 36, co. 2, lett. c, del Codice);
- affidamenti di lavori per importi pari o superiori ad € 350.000,00 ed inferiori ad € 1.000.000,00, da aggiudicare mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 del Codice previa consultazione mediante indagine di mercato (art. 36, co. 2, lett. c-bis, del Codice).

Per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad un milione di euro e per acquisti di servizi e forniture di importo pari o superiore alle soglie comunitarie dovrà essere utilizzata la procedura apertura di cui all'art. 60 del Codice. Tale procedura potrà essere adottata anche per l'affidamento degli acquisti di cui alle presenti Linee Guida, qualora particolari circostanze (legate in particolare al valore economico del contratto ovvero alla complessità delle prestazioni oggetto dell'affidamento) ne consigliassero l'utilizzo da parte dell'Amministrazione.

4. Programmazione triennale e programmazione biennale

Gli affidamenti di lavori, beni e servizi realizzati secondo le procedure di cui alle presenti Linee Guida possono essere realizzati per gli acquisti che siano stati programmati all'interno di un documento:

- di programmazione triennale per quanto riguarda gli affidamenti di lavori per importi pari o superiore ad € 100.000,00;
- di programmazione biennale per quanto riguarda gli affidamenti di servizi e forniture per importi pari o superiore ad € 40.000,00.

L'attività di programmazione dovrà essere realizzata secondo le disposizioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14, assegnando a ciascun acquisto programmato il relativo CUI (Codice Unico di Intervento).

Nell'ambito dei lavori la programmazione indica, previa attribuzione del codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici.

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica.

La programmazione biennale relativa a servizi e forniture può essere gestita per voci di spesa, quali ad esempio quelle individuate dal Common Procurement Vocabulary (CPV).

Ai sensi dell'art. 21 del Codice, entro il 31 dicembre di ciascun anno dovrà essere pubblicato sul sito dell'Amministrazione, sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (MIT) e su quello dell'Osservatorio ANAC l'atto di programmazione triennale per la realizzazione di lavori di importi pari o superiore ad € 100.000,00 e l'atto di programmazione biennale per acquisti di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00.

Il programma adottato deve essere aggiornato annualmente con le modalità individuate dal Decreto Ministeriale citato nel precedente comma e rinnovato ogni biennio.

L'Amministrazione non potrà procedere nell'anno di riferimento all'acquisto di lavori, beni o servizi non previsti all'interno dei documenti di programmazione, fatta eccezione per i seguenti casi:

- quando gli acquisti di lavori, beni e servizi siano resi necessari da eventi imprevedibili o calamitosi o da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari;
- quando gli acquisti di lavori, beni e servizi siano realizzati sulla base di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'Amministrazione al momento della formazione dell'elenco, avviando le procedure di aggiornamento della programmazione.

Il programma triennale per la realizzazione di lavori ed il programma biennale per gli acquisti di beni e servizi vengono redatti ed aggiornati da parte dell'Ufficio preposto dell'Amministrazione.

Il programma triennale per la realizzazione di lavori ed il programma biennale per gli acquisti di beni e servizi, così come ogni loro modifica ai sensi dell'art. 7 del Decreto Ministeriale citato, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società.

5. Le modalità di realizzazione degli acquisti sotto soglia

5.1 Premessa

Nel procedere all'acquisto di lavori, servizi e forniture per importi inferiori alle soglie comunitarie non sussiste in capo all'Amministrazione alcun obbligo di adesione a convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dalla Centrale Regionale di Committenza ovvero di ricorrere al mercato elettronico (quale Me.Pa., Sintel o mercato elettronico gestito in proprio).

L'Amministrazione potrà pertanto espletare le procedure di gara di cui alle presenti Linee Guida in via autonoma, fatto salvo quando ragioni di opportunità o di convenienza economica consigliano di ricorrere alle modalità di acquisto in forma aggregata.

Considerato tuttavia quanto previsto dall'art. 40, co. 2, del Codice, in virtù del quale, a partire dal 18 ottobre 2018, tutte le procedure di acquisto (quanto meno per importi pari o superiori ad € 40.000,00) dovranno essere effettuate mediante strumenti elettronici, tutti gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 40.000,00 effettuati dall'Amministrazione a decorrere dal predetto termine dovranno essere effettuati mediante l'utilizzo di uno strumento telematico.

Nei paragrafi che seguono, pertanto, le modalità di affidamento per le diverse fasce di importo considerate si devono intendere da effettuare in modalità elettronica o informatica.

Per gli affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore ad € 5.000,00, ai sensi di quanto previsto dal comma 450 dell'art. 1 della L. 296/2006, così come modificato dal

comma 130 dell'art. 1 della L. 145/2018, nonché per gli affidamenti di importo comunque inferiore ad € 40.000,00, l'Amministrazione non è vincolata all'utilizzo di strumenti telematici, purché, ai sensi dell'art. 40, co. 2, del Codice, proceda alla negoziazione:

- mediante utilizzo della posta elettronica, anche ordinaria, e sempre nel rispetto di quanto indicato all'interno delle presenti Linee Guida, per affidamenti di importo inferiore ad € 25.000,00;
- mediante utilizzo della posta elettronica certificata e sempre nel rispetto di quanto indicato all'interno delle presenti Linee Guida, per affidamenti di importo pari o superiore ad € 25.000,00 e inferiore ad € 40.000,00.

5.2 Affidamenti per importi inferiori a € 40.000

Per gli affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 dovranno essere seguite le procedure indicate nel presente paragrafo.

L'affidamento diretto deve essere preceduto da un'adeguata indagine di mercato, necessaria a definire le motivazioni della scelta dell'operatore economico individuato per ciascun affidamento, fatto salvo quanto indicato successivamente per acquisti di importo inferiore ad € 2.000,00.

L'indagine di mercato può avvenire con diverse modalità che devono essere calibrate a seconda dell'importo della realizzazione del lavoro o dell'acquisto del bene o del servizio da effettuare. In particolare, in ragione dell'importo dell'affidamento da effettuare, dovranno essere applicate le seguenti modalità per lo svolgimento dell'indagine di mercato preliminare all'affidamento diretto:

- a) affidamento diretto anche con un solo preventivo per affidamenti di importo inferiore ad € 25.000,00;

- b) affidamento diretto con richiesta di almeno tre preventivi per affidamenti di importo pari o superiore ad € 25.000,00 e inferiore ad € 40.000,00;
- c) qualora ne ravvisi l'opportunità, in ragione – ad esempio – dell'importo della procedura o della complessità della stessa, avviso pubblico di indagine di mercato sul sito internet dell'Amministrazione e comunque di importo pari o superiore ad € 25.000,00 e inferiore ad € 40.000,00.

Nei casi di urgenza, debitamente motivati nell'atto di affidamento, l'Amministrazione potrà procedere con affidamento diretto anche con richiesta di un solo preventivo anche nelle ipotesi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente.

Per acquisti di lavori, beni e servizi di importo pari o superiore ad € 2.000,00 ed inferiore ad € 25.000,00 non sarà necessario procedere con una preventiva indagine di mercato attraverso la richiesta di preventivi o l'avviso pubblico al fine di individuare l'operatore economico con il quale concludere il contratto. In questo caso, l'Amministrazione potrà pertanto selezionare direttamente il fornitore a cui affidare il lavoro, il servizio ovvero la fornitura, pur sempre nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti e delle procedure previste dalle presenti Linee Guida.

Per acquisti di importo pari o superiore ad € 25.000,00 e inferiore ad € 40.000,00 si procede con la richiesta ed il confronto di almeno tre preventivi. La richiesta di preventivi può avvenire mediante posta elettronica certificata ovvero attraverso altro mezzo telematico di negoziazione, utilizzando il modello di cui all'**Allegato E**.

Sempre con riferimento ad acquisti di importo pari o superiore ad € 25.000,00 e inferiore ad € 40.000,00, l'Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno ed in deroga a quanto previsto dal precedente comma, procede tramite avviso di indagine di mercato pubblicato sul sito internet dell'Amministrazione stessa (allegato **Modello F**). In questo secondo caso, l'avviso dovrà contenere i dati essenziali dell'affidamento, così come previsti nella determina a contrarre (vedi par. 2.1).

La procedura di affidamento diretto, per qualsiasi importo, deve prevedere in ogni caso l'approvazione del provvedimento di determina a contrarre e del provvedimento di aggiudicazione definitiva, secondo le modalità prevista dal precedente par. 2.5, ultimo comma. Nei casi di acquisti frequenti e di modico valore, l'Amministrazione potrà adottare una determina secondo quanto previsto dal precedente par. 2.5, ultimo comma, con cadenza trimestrale che riepiloghi gli affidamenti relativi al trimestre di riferimento.

5.2.1 Criterio di rotazione degli affidamenti per importi inferiori a € 40.000

Il criterio di rotazione degli affidamenti deve essere applicato con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti consecutivi abbiano ad oggetto una commessa rientrante nella stessa categoria (per i lavori), nello stesso settore merceologico (per le forniture) ovvero nello stesso settore (per i servizi).

Il criterio di rotazione degli affidamenti comporta, di norma, il divieto di affidare un nuovo contratto in favore del contraente uscente. Di conseguenza, il rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti comporta che l'affidamento al contraente uscente abbia carattere eccezionale e richieda un onere motivazionale più stringente.

Nel caso di affidamento del medesimo contratto (secondo quanto previsto dal primo comma del presente paragrafo) al contraente uscente, l'Amministrazione dovrà motivare tale scelta in considerazione di uno o più dei seguenti elementi:

- particolare struttura del mercato di riferimento;
- riscontrata ed effettiva assenza di alternative;
- grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);

- competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Negli affidamenti di importo inferiore ad € 2.000,00 euro ovvero nel caso di acquisti effettuati mediante cassa economale secondo quanto previsto dal successivo par. 7, non si applica il criterio di rotazione.

5.3 Affidamento di lavori per importi pari o superiori a € 40.000 e inferiori a € 150.000

Per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00 si procederà con affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b), del Codice, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 30 del Codice stesso.

La procedura di acquisto dovrà essere avviata mediante un'indagine di mercato volta ad individuare almeno 3 operatori economici da invitare al successivo confronto competitivo.

Al fine di individuare i soggetti, nel rispetto del principio di trasparenza, si procederà alla pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Amministrazione (allegato **Modello G**), contenente in particolare i criteri di scelta dei 3 operatori economici da invitare, qualora il numero dei soggetti che hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione alla procedura risultasse superiore a 3.

La durata della pubblicazione dell'avviso dovrà essere di almeno 15 giorni, eventualmente riducibili a 5 giorni per motivi di urgenza da indicare all'interno della determina a contrarre.

L'Amministrazione potrà comunque prevedere nell'avviso pubblico di invitare alla successiva fase della procedura tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse entro i termini indicati nell'avviso pubblico.

Scaduto il termine previsto nell'avviso, il Responsabile Unico del Procedimento procederà a richiedere un preventivo ai 3 operatori economici selezionati secondo i criteri individuati nell'avviso ovvero tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse entro i termini indicati nell'avviso pubblico.

La richiesta di preventivo può essere comunque inviata ad un numero inferiore a 3 solo qualora abbia proposto la propria candidatura un numero di operatori economici che non abbia raggiunto tali soglie minime.

In caso di utilizzo di sistemi telematici per la gestione della procedura di affidamento, le richieste di preventivo dovranno essere trasmesse agli operatori economici selezionati mediante lo stesso sistema telematico utilizzato. L'acquisizione della manifestazione di interesse nella fase di indagine di mercato potrà invece avvenire mediante posta elettronica certificata.

L'affidamento potrà avvenire mediante, alternativamente:

- il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- il criterio del prezzo più basso
- altri criteri di selezione e negoziazione individuati dall'Amministrazione nella richiesta di preventivo.

Nella richiesta di preventivo devono essere inseriti i criteri di aggiudicazione che garantiscano la parità di trattamento tra gli operatori economici nella scelta della migliore offerta e dovranno inoltre essere contenuti tutti gli elementi che consentano di formulare un'offerta informata e seria, tra cui almeno:

- a. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b. il termine di presentazione dei preventivi;
- c. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- d. il criterio di aggiudicazione prescelto con i relativi criteri di selezione;

- e. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- f. il nominativo del RUP;
- g. il Capitolato Speciale di Appalto o le specifiche tecniche.

La procedura si conclude con un provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'ultimo comma del precedente par. 2.5. (allegato **Modello B**), ai sensi dell'art. 32, co. 2, del Codice

Una volta effettuati i dovuti controlli in relazione al possesso dei requisiti del soggetto aggiudicatario, come meglio dettagliati nel precedente par. 2.6, si procede alla stipula del contratto di appalto, effettuata secondo le modalità previste nel precedente par. 2.7.

5.4 Affidamento di servizi e forniture per importi pari o superiori a € 40.000 e inferiori alle soglie comunitarie

Per l'affidamento di servizi e forniture di importo pari o superiore ad € 40.000,00 e fino alle soglie comunitarie si applicano tutte le disposizioni previste nel precedente par. 5.4. In questo caso il confronto competitivo per l'affidamento diretto del servizio o della fornitura avverrà sulla base della valutazione di almeno 5 preventivi.

5.5 Affidamento di lavori per importi pari o superiore ad € 150.000 e inferiori ad € 1.000.000

Per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 150.000 ed inferiore ad € 1.000.000,00 dovrà essere realizzata

- una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del Codice, con invito di almeno 10 operatori economico da individuarsi sulla base di indagine di mercato (art. 36, co. 2, lett. c), per lavori di importo pari o superiore ad € 150.000,00 ed inferiore ad € 350.000,00;
- una procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 del Codice, con invito di almeno 15 operatori economico da individuarsi sulla base di indagine di mercato (art. 36,

co. 2, lett. c-bis), per lavori di importo pari o superiore ad € 350.000,00 ed inferiore ad € 1.000.000,00;

La procedura deve essere anticipata da una determina a contrarre secondo quanto disposto dall'articolo 32, co. 2, del Codice (allegato **Modello A**), i cui contenuti sono quelli riportati nel precedente par. 2.1.

Al fine di individuare i soggetti da invitare a presentare offerta, nel rispetto del principio di trasparenza, si procederà alla pubblicazione di un avviso sul sito internet dell'Amministrazione (allegato **Modello H**), contenente i dati essenziali riportati nella determina a contrarre, con particolare riferimento ai criteri di scelta dei 10 o 15 operatori economici da invitare, qualora il numero dei soggetti che hanno manifestato il proprio interesse alla partecipazione alla procedura risultasse superiore, rispettivamente , a 10 o 15.

La durata della pubblicazione dell'avviso dovrà essere di almeno 15 giorni, eventualmente riducibili a 5 giorni per motivi di urgenza da indicare all'interno della determina a contrarre.

L'Amministrazione potrà comunque prevedere nell'avviso pubblico di invitare alla successiva fase della procedura tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse entro i termini indicati nell'avviso pubblico.

Scaduto il termine previsto nell'avviso, il Responsabile Unico del Procedimento procederà ad invitare i 10 o 15 operatori economici selezionati secondo i criteri individuati nell'avviso ovvero tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti che abbiano presentato la propria manifestazione di interesse entro i termini indicati nell'avviso pubblico.

Il numero degli inviti può essere comunque inferiore a 10 o 15 solo qualora abbia proposto la propria candidatura un numero di operatori economici che non abbia raggiunto tali soglie minime.

In caso di utilizzo di sistemi telematici per la gestione della procedura di affidamento, gli inviti dovranno essere trasmessi agli operatori economici selezionati mediante lo stesso sistema telematico utilizzato. L'acquisizione della manifestazione di interesse nella fase di indagine di mercato potrà invece avvenire mediante posta elettronica certificata.

L'affidamento potrà avvenire mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero mediante il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis, del Codice.

Nella lettera di invito devono essere inseriti i criteri di aggiudicazione che garantiscano la parità di trattamento tra gli operatori economici nella scelta della migliore offerta e dovranno inoltre essere contenuti tutti gli elementi che consentano di formulare un'offerta informata e seria, tra cui almeno:

- h. l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- i. i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara;
- j. il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- k. l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- l. il criterio di aggiudicazione prescelto, nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 36, co. 9-bis, e 95, commi 2 e 3, del Codice. Nel caso in cui si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione.
- m. l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- n. l'eventuale facoltà di esame delle offerte prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli operatori economici invitati, di cui all'art. 35, co. 5, del Codice;

- o. la richiesta della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del Codice;
- p. il nominativo del RUP;
- q. in caso di affidamento mediante il criterio del prezzo più basso, l'applicazione dell'esclusione automatica delle offerte che superano la soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del Codice, purché pervengano almeno dieci offerte valide, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;
- r. il Capitolato Speciale di Appalto.

La procedura si conclude con un provvedimento di aggiudicazione definitiva (allegato **Modello C**), i cui contenuti sono previsti nel precedente par. 2.5.

Una volta effettuati i dovuti controlli in relazione al possesso dei requisiti del soggetto aggiudicatario, come meglio dettagliati nel precedente par. 2.6, si procede alla stipula del contratto di appalto, effettuata secondo le modalità previste nel precedente par. 2.7.

5.6 Criterio di rotazione degli inviti per importi pari o superiori a € 40.000

Il criterio di rotazione degli inviti nelle procedure di cui ai precedenti par. 5.3, 5.4 e 5.5 deve essere applicato con riferimento all'affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti e nei casi in cui l'affidamento precedente e quello attuale abbiano ad oggetto una commessa nella stessa categoria (per i lavori), nello stesso settore merceologico (per le forniture) ovvero nello stesso settore (per i servizi).

Il criterio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un affidamento del contraente uscente nonché degli operatori invitati e non affidatari nel precedente affidamento.

Per ciascuna delle procedure di gara previste nei precedenti par. 5.3, 5.4 e 5.5, non si applicherà il criterio di rotazione qualora l'avviso pubblico preveda espressamente che alla successiva fase di presentazione delle offerte vengano invitati tutti gli operatori

economici che, in possesso dei requisiti richiesti, abbiano presentato entro il termine previsto nell'avviso pubblico la propria manifestazione di interesse.

Nel caso previsto dal comma che precede potranno essere invitati alla successiva fase di presentazione delle offerte sia il contraente uscente che gli operatori economici invitati e non affidatari nel precedente affidamento.

Non si applica inoltre il criterio di rotazione qualora vengano invitati alla procedura per l'affidamento di un precedente contratto un numero minimo di 3, 10 o 15 (in caso di lavori) ovvero di 5 (in caso di servizi o forniture) nuovi operatori economici, oltre all'operatore economico uscente e agli operatori economici precedentemente invitati e non affidatari.

Fuori dai casi previsti nei precedenti commi 3, 4 e 5 del presente paragrafo, l'invito del contraente uscente alla nuova procedura per l'affidamento del medesimo contratto dovrà essere motivato sulla base di uno o più dei seguenti elementi:

- particolare struttura del mercato di riferimento;
- riscontrata ed effettiva assenza di alternative;
- grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento.

Fuori dai casi previsti nei precedenti commi 3, 4 e 5 del presente paragrafo, l'invito dell'operatore economico precedentemente invitato e non affidatario alla nuova procedura per l'affidamento del medesimo contratto deve tenere conto dell'aspettativa, desunta da precedenti rapporti contrattuali o da altre ragionevoli circostanze, circa l'affidabilità dell'operatore economico e l'idoneità a fornire prestazioni coerenti con il livello economico e qualitativo atteso.

5.7 Criteri e modalità di nomina della commissione giudicatrice

Per gli affidamenti di lavori, beni e servizi aggiudicati mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all'art. 95, commi 2 e 3, del Codice, dovrà essere nominata una commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche secondo i criteri e le modalità previsti dal presente paragrafo.

La commissione giudicatrice deve essere composta da un numero pari a 3 (tre) membri, uno dei quali con funzioni di Presidente. Qualora non venga designato un soggetto esterno alla commissione, uno dei membri della commissione fungerà anche da segretario verbalizzante.

I membri che compongono la commissione giudicatrice dovranno essere esperti nello specifico settore cui afferisce il contratto oggetto di affidamento. L'esperienza dei commissari dovrà essere desunta dal *curriculum vitae* che ciascun commissario dovrà rendere disponibile prima dell'atto di nomina formale della commissione.

La commissione giudicatrice viene nominata dal Consiglio di Amministrazione della Società una volta scaduti i termini di presentazione delle offerte previsti nella lettera di invito mediante propria determina o atto equivalente, la quale dovrà essere pubblicata sul sito internet dell'Amministrazione unitamente ai *curricula vitae* dei commissari, secondo quanto previsto dal precedente par. 2.8.1.

Prima dell'atto di nomina di cui al precedente comma i commissari dovranno rilasciare una dichiarazione resa di sensi del D.P.R. 445/2000 mediante la quale attestino di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità e di astensione previste dall'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, così come definita dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., di non incorrere in una delle ipotesi previste dall'art. 51 del codice di procedura civile e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico.

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

La nomina a commissario potrà riguardare anche soggetti esterni all'Amministrazione nei casi in cui all'interno della stessa non sia possibile reperire professionalità esperte nello specifico settore oggetto dell'affidamento.

A seguito dell'effettiva entrata in vigore dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del Codice, la nomina del presidente della commissione dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 77, co. 3, del Codice. La nomina degli altri membri potrà essere invece effettuata direttamente dall'Amministrazione, secondo le modalità previste nei commi precedenti ovvero secondo quanto disposto dall'art. 7, co. 3-bis, del Codice.

5.8 Affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria

Per l'affidamento di lavori di importo pari o superiore ad € 1.000.000,00 ed inferiore alla soglia comunitaria, l'Amministrazione procederà mediante procedura apertura di cui all'art. 60 del Codice, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. d), del Codice stesso.

Con riferimento a tali procedure non trovano applicazione i par. 5.3 e 5.6 delle presenti Linee Guida.

Gli affidamenti di cui al presente paragrafo avverranno, alternativamente, mediante il criterio del prezzo più basso ovvero mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 36, co. 9-bis, del Codice.

6. Affidamenti di contratti di opera intellettuale e di contratti esclusi

Le disposizioni contenute all'interno delle presenti Linee Guida non si applicano agli affidamenti che hanno ad oggetto contratti di opera intellettuale ai sensi dell'art. 2222 e seguenti del Codice Civile nonché ai contratti esclusi di cui all'art. 17 del Codice.

Il contratto di opera intellettuale è di norma erogato da un singolo professionista e nello stesso sono prevalenti i caratteri del puro *facere* nonché i requisiti della unicità, della singolarità, della puntualità e della determinatezza dell'arco temporale. Il prestatore d'opera esegue pertanto il contratto con lavoro prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione, senza vincolo di subordinazione e con assunzione del relativo rischio.

Con riferimento ai contratti di opera intellettuale non si applicano le disposizioni contenute al paragrafo 2.2 delle presenti Linee Guida.

I contratti esclusi di cui all'art. 17 del Codice sono assoggettati alle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e con riferimento agli stessi devono pertanto essere applicate le disposizioni contenuto al paragrafo 2.2. delle presenti Linee Guida.

7. Acquisti mediante cassa economale

Relativamente ai beni e ai servizi indicati nell'**Allegato 1** alle presenti Linee Guida, sarà possibile procedere all'acquisto mediante l'utilizzo della cassa economale.

Il ricorso alla cassa economale potrà essere effettuato per l'acquisto di beni e servizi per importi inferiori ad € 2.000,00. Tale limite massimo si riferisce a ciascun singolo acquisto effettuato mediante cassa economale.

L'acquisto di beni e servizi mediante cassa economale non potrà comunque essere effettuato al fine di eludere, mediante frazionamento artificioso degli acquisti, le procedure previste nelle presenti Linee Guida per gli affidamenti di importi superiori ad € 2.000,00.

Con riferimento a ciascun acquisto effettuato mediante l'utilizzo della cassa economale dovrà essere prodotto e debitamente conservato il relativo giustificativo di spesa (ad esempio, scontrino fiscale, fattura, etc.).

L'elenco contenuto nell'Allegato 1 deve intendersi tassativo con la conseguenza che qualsiasi acquisto di beni e servizi, benché di importo inferiore alla soglia di cui al comma precedente ma che non rientranti all'interno del predetto elenco, dovrà seguire le procedure descritte nel precedente paragrafo 5.

Agli acquisti effettuati mediante cassa economale non si applicano le disposizioni previste dal precedente paragrafo 2.2.

8. Allegati

Tutti gli allegati richiamati all'interno delle presenti Linee Guida costituiscono parte integrante e sostanziale delle stesse.

L'eventuale modifica degli stessi non comporterà tuttavia l'attivazione della procedura di modifica delle Linee Guida di cui al successivo par. 9.

9. Entrata in vigore e modifiche

Le presenti Linee Guida entrano in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Archimede Servizi s.r.l..

Eventuali modifiche alle presenti Linee Guida potranno essere adottate unicamente con analogo atto da parte del Consiglio di Amministrazione della Società.

10. Rinvio

Per quanto non espressamente previsto all'interno delle presenti Linee Guida, si rimanda a quanto disposto dal D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dalle Linee Guida ANAC n.

4, se ed in quanto compatibili nonché da ogni successivo atto che disciplini l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie comunitarie.

ELENCO BENI E SERVIZI PER ACQUISTI IN ECONOMIA

Approvato con delibera del CdA del 24.10.2019

Analisi chimiche acqua, rifiuti, ecc.
Attrezzature e utensili professionali
Attrezzature e accessori per il verde
Attrezzature informatiche
Bombole gas per saldatura, ecc.
Connettività e servizi telematici
Corsi di aggiornamento
Fornitura DPI e divise
Forniture materiali cartacei e plastici
Manutenzione mezzi
Manutenzioni impianti frigoriferi
Materiale e ricambi manutenzioni edifici
Materiale e servizi antincendio
Materiale vario d'ufficio e per manutenzioni
Materiali ricambio sportivi
Ricambi e manutenzioni cassette acqua
Servizi di distribuzione notiziari
Servizi di verniciatura
Servizi manutenzione edifici
Servizi manutenzioni impianti
Spese di trasporto
Spese di rappresentanza
Spurghi e lavaggio tubature
Stampe grafiche
Terriccio, ghiaino e altro materiale da cava